



## COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO Città Metropolitana di Milano

Via Garibaldi 9 – 20010 Santo Stefano Ticino (MI)

# Regolamento edilizio

Modificato a seguito delle osservazioni pervenute

---



Sindaco

Segretario comunale

Adozione degli atti di Variante al Pgt  
D.C.C. n. 4 del 26/02/2021

Approvazione degli atti di Variante al Pgt  
D.C.C. n. 23 del 11/06/2021

25 Maggio 2021

---

## PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ' EDILIZIA

---

<b>INTRODUZIONE</b>	2
<b>TITOLO I - Definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi</b>	2
<b>TITOLO II - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia</b>	2

## PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

---

### TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

<u>Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi</u>	4
Art. 1 Composizione, compiti e funzionamento dello Sportello unico per l'edilizia (della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale	4
Art. 2 Modalità di gestione delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale	4
Art. 3 Modalità di coordinamento con il SUAP	4
<u>Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi</u>	5
Art. 4 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	5
Art. 5 Certificato di destinazione urbanistica	5
Art. 6 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	5
Art. 7 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	5
Art. 8 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	5
Art. 9 Pareri preventivi	5
Art. 10 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia	6
Art. 11 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio	6
Art. 12 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti	7
Art. 13 Concorsi di urbanistica e di architettura	7

### TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

<u>Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori</u>	8
Art. 14 Comunicazioni di inizio e differimento lavori, sostituzione e variazioni (anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.)	8
Art. 15 Comunicazioni di fine lavori	8
Art. 16 Occupazione suolo pubblico	9
Art. 17 Comunicazioni avvio delle opere relative a bonifica	9
<u>Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori</u>	10
Art. 18 Principi generali dell'esecuzione dei lavori	10
Art. 19 Punti fissi di linea e di livello	10
Art. 20 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	11
Art. 21 Cartelli di cantiere	11
Art. 22 Criteri da osservare per scavi e demolizioni	12
Art. 23 Misure di cantiere e eventuali tolleranze	12
Art. 24 Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera	12
Art. 25 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	13
Art. 26 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.	13

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI**

<u>Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio</u>	14
Art. 27 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici	14
Art. 28 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo, al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica	14
Art. 29 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	15
Art. 30 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale	15
Art. 31 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (cosiddette "linee vita")	16
Art. 32 Prescrizioni per le sale da gioco l'istallazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa	16
<u>Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico</u>	17
Art. 33 Strade	17
Art. 34 Portici	17
Art. 35 Piste ciclabili	17
Art. 36 Aree parcheggio	17
Art. 37 Passaggi pedonali e marciapiedi	18
Art. 38 Passi carrai ed uscite per autorimesse	18
Art. 39 Chioschi e <i>dehor</i> su suolo pubblico	18
Art. 40 Recinzioni	18
Art. 41 Numerazione civica	18
Art. 42 Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette	19
<u>Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente</u>	20
Art. 43 Spazi verdi e ambiente	20
<u>Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche</u>	21
Art. 44 Approvvigionamento idrico	21
Art. 45 Depurazione e smaltimento delle acque	21
Art. 46 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	21
Art. 47 Distribuzione dell'energia elettrica	21
Art. 48 Distribuzione del gas	22
Art. 49 Ricarica dei veicoli elettrici	22
Art. 50 Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento	22
Art. 51 Rete di illuminazione pubblica	22
Art. 52 Illuminazione esterna negli spazi privati	22
<u>Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico</u>	23
Art. 53 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	23
Art. 54 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	23
Art. 55 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	23
Art. 56 Allineamenti	24
Art. 57 Piano del colore	24
Art. 58 Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici	24
Art. 59 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	24
Art. 60 Cartelloni pubblicitari	24
Art. 61 Beni culturali e edifici storici	25
Art. 62 Cimiteri monumentali	25
Art. 63 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	25
<u>Capo VI Elementi costruttivi</u>	26
Art. 64 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche	26
Art. 65 Serre bioclimatiche	26

Art. 66	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	26
Art. 67	Materiali, tecniche costruttive degli edifici	26
Art. 68	Disposizioni relative alle aree di pertinenza	27
Art. 69	Piscine	27

#### **TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO**

<u>Capo I - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari</u>	28
Art. 70 Sanzioni	28

#### **TITOLO V – NORME TRANSITORIE**

<u>Capo I - Aggiornamento del regolamento edilizio</u>	29
Art. 71 Aggiornamento automatico	29
<u>Capo II - Disposizioni transitorie</u>	29
Art. 72 Modifiche al Regolamento Edilizio	29
Art. 73 Correlazione tra Regolamento Edilizio e norme urbanistiche	29
Art. 74 Criterio di prevalenza	29

#### **ALLEGATI**

---

Allegato A	Elenco dei regolamenti comunali vigenti
Allegato B	Definizioni Tecniche Uniformi (DGR 24/10/2018, n° XI/695)
Allegato C	Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale (DGR 24/10/2018, n° XI/695)

PARTE PRIMA  
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ' EDILIZIA

## INTRODUZIONE

Il presente regolamento edilizio, in base a quanto stabilito dalla Delibera Giunta Regionale n. XI/695 del 24 ottobre 2018, si articola in due parti di cui la prima, denominata "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia", richiama la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale.

Al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali la prima parte rimanda ai due allegati B e C della citata D.G.R. XI/695 nei quali è richiamata con apposita formula di rinvio la disciplina relativa alle materie di seguito elencate:

- a) le definizioni tecniche uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
  - e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
  - e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
  - e.3. alle servitù militari;
  - e.4. agli accessi stradali;
  - e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
  - e.6. ai siti contaminati;
- f) la disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico cultura-le e territoriale;
- g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insedia-menti o impianti.

### **TITOLO I - Definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi**

Per la trattazione delle Definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi si rimanda all'allegato B alla Delibera Giunta Regionale n. XI/695 del 24 ottobre 2018, riportato in appendice.

### **TITOLO II - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia**

Per la trattazione della Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia si rimanda all'allegato C alla Delibera Giunta Regionale n. XI/695 del 24 ottobre 2018, riportato in appendice.

PARTE SECONDA  
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

**Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi**

**Art. 1 Composizione, compiti e funzionamento dello Sportello unico per l'edilizia (della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale)**

**1.1 Sportello unico per l'edilizia**

Lo Sportello unico per l'edilizia (SUE) è l'ufficio comunale preposto al rilascio delle informazioni e alla presentazione delle pratiche riguardanti le attività edilizie e di trasformazione del territorio da parte dei Privati. Le attività e competenze del SUE sono regolamentate dall'art. 5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. a cui si rimanda.

**1.2 Conferenza dei servizi**

La conferenza dei servizi a scopi istruttori o decisori, è indetta e condotta secondo le modalità e con gli esiti disposti agli artt. 14 e seguenti della legge 241/90.

**1.3 Commissione per il paesaggio**

La Commissione è istituita in applicazione e per le finalità dettate all'art. 81 della LR 12/2005. La composizione, la nomina, le attribuzioni e il funzionamento della commissione per il paesaggio sono disciplinate dallo specifico regolamento comunale.

**1.4 Commissione edilizia**

Il Comune non si avvale della Commissione Edilizia.

**Art. 2 Modalità di gestione delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale**

**2.1 Presentazione delle pratiche edilizie**

Tutte le informazioni per la presentazione in forma telematica allo Sportello Unico per l'Edilizia delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia sono rese disponibili sul portale CST (<https://www.cstcorbetta.it>).

Accedendo allo stesso portale i soggetti che lo ritenessero necessario possono prendere visione delle pratiche edilizie.

**2.2 Modalità di rappresentazione grafica**

Le modalità di rappresentazione degli elaborati e i protocolli da seguire per la redazione dei documenti digitali sono da rispettare le disposizioni dettate sul sito <https://www.cstcorbetta.it>.

**Art. 3 Modalità di coordinamento col SUAP**

Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) è il soggetto di riferimento per tutti i procedimenti relativi ad attività produttive e di prestazione di servizi. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni al SUAP devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica. Le attività e competenze del SUAP sono regolamentate dal D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.

Per maggiori informazioni si rimanda al portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)



## **Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi**

### **Art. 4 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati**

Per l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo valgono i disposti della Legge n. 241/90 e s.m.i., "Nuove norme sul procedimento amministrativo", a cui si rimanda.

La richiesta di annullamento in autotutela di un titolo abilitativo, rilasciato o formatosi ai sensi di legge, può essere presentata da soggetti contro-interessati, da altre Amministrazioni pubbliche, da Enti gestori di servizi a rete o da soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse entro e non oltre il termine massimo di 18 mesi dalla data di perfezionamento del titolo abilitativo, come stabilito dall'art. 21-nonies della citata Legge 241/90 e s.m.i..

### **Art. 5 Certificato di destinazione urbanistica**

L'istanza di rilascio del certificato di destinazione urbanistica può essere presentata dal proprietario o da chi abbia titolo utilizzando il modulo messo a disposizione dal Comune sulla pagina web del proprio portale (<https://comune.santostefanoticino.mi.it/comune-organizzazione-comunale/personale-e-uffici/edilizia-privata/>) oppure, in alternativa, sul portale CST (<https://www.cstcorbetta.it>).

Nello stesso sito è indicata la documentazione da allegare, i tempi di rilascio e di validità del certificato, le modalità di corresponsione dei contributi di segreteria., nel rispetto delle disposizioni dettate all'art. 30 del DPR 380/2001.

### **Art. 6 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi**

La proroga e il rinnovo dei titoli abilitativi sono attivati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, richiamate negli allegati alla Parte Prima del presente Regolamento, alla quale si rimanda.

### **Art. 7 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità**

La disciplina relativa alla sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità per motivi di igiene è contenuta nell'art. 26 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nel Regolamento locale d'igiene, ai quali si rimanda.

### **Art. 8 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni**

I contributi di costruzione, comprese le eventuali maggiorazioni o agevolazioni, sono determinati in base alle disposizioni contenute negli artt. 16 e seguenti del DPR 380/2001 ed agli artt. 43 e seguenti della LR 12/2005.

Il contributo di costruzione è composto dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dalla quota commisurata al costo di costruzione e dal contributo relativo al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti.

Le tariffe, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale, le modalità di calcolo e di pagamento, le eventuali agevolazioni sono disposte nei documenti pubblicati nel portale del SUE, alla pagina: <https://www.cstcorbetta.it>.

### **Art. 9 Pareri preventivi**

- 9.1** Coerentemente con le disposizioni contenute nell'art. 32 della L.R. 12/2005, è facoltà dei soggetti interessati chiedere al SUE un parere preventivo inerente interventi edilizi e urbanistici oggetto di successivi provvedimenti, seguendo le istruzioni pubblicati nel portale del SUE, alla pagina: <https://www.cstcorbetta.it>.

- 9.2** L richiesta deve essere corredata dai seguenti elaborati:
- a) planimetria dell'area in scala adeguata che consenta l'esatta individuazione;
  - b) per interventi sull'esistente, rilievo dell'edificio oggetto di intervento in scala opportuna con rappresentazione quotata delle piante di tutti i piani, corredate dalle destinazioni d'uso dei locali, i prospetti e almeno due sezioni;
  - c) documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all'immobile e al contesto;
  - d) soluzione progettuale di massima;
  - e) relazione illustrativa dell'intervento con esplicitazione degli elementi puntuali per i quali si chiede il parere esposti in forma di quesito.
- 9.3** E' inoltre facoltà dei soggetti interessati presentare, in via preventiva e separata da altri procedimenti autorizzativi edilizi, la documentazione necessaria all'espressione della Valutazione paesistica del progetto. Il responsabile del procedimento (o dell'istruttoria), esaminata la documentazione, la sottopone alla Commissione per il paesaggio per il parere di competenza.
- 9.4** L'esito conclusivo della richiesta di parere preventivo consiste in una comunicazione nella quale sono date le risposte ai quesiti specifici richiesti nella relazione di cui al comma 2; il grado di dettaglio delle risposte è proporzionale alla definizione degli elaborati progettuali presentati.
- 9.5** La struttura competente emette il parere entro 60 giorni dalla richiesta. Tale termine può essere interrotto una sola volta qualora il responsabile del procedimento (o dell'istruttoria) richieda ulteriore documentazione utile per la formulazione del parere stesso. Qualora il soggetto richiedente non presenti tutta la necessaria documentazione entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, la pratica è archiviata d'ufficio.

#### **Art. 10 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia**

Nel caso di interventi urgenti rivolti alla eliminazione di parti pericolanti che non possono essere messe in sicurezza mediante opere provvisorie, il proprietario provvede sotto la propria responsabilità alla loro esecuzione dandone immediata comunicazione al SUE, attestando i presupposti legittimanti l'effettiva esistenza del pericolo. Deve, altresì, presentare, entro venti giorni dall'inizio degli stessi, il progetto e la corrispondente domanda di permesso di costruire o altro titolo edilizio, in relazione alla natura dell'intervento.

Qualora, in seguito a verifica da parte del Comune, non venissero confermati i presupposti di urgenza e pericolosità che hanno giustificato l'intervento, il proprietario deve demolire quanto realizzato, salvo che gli interventi non possano essere oggetto di procedimento in sanatoria.

#### **Art. 11 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio**

Le modalità e gli strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio sono normati dalle Leggi 241/1990 e 190/2012 e s.m.i., e dai Decreti Legislativi 33/2013 e 126/2016 e s.m.i..

In particolare il Comune rende accessibili sul proprio sito internet o sul portale del SUE <https://www.cstcorbetta.it>:

- la modulistica per ogni procedimento edilizio, unitamente all'elenco degli atti e documenti da allegare;
- le circolari, le disposizioni, le determinazioni e gli atti attinenti l'attività edilizia e la sua disciplina nonché l'elenco completo della documentazione richiesta e le modalità operative delle procedure;
- l'elenco dei procedimenti riguardanti le richieste di formazione di titolo abilitativo;
- i nominativi del Responsabile del Procedimento e del Dirigente cui è attribuito il potere sostitutivo nel caso di inerzia nella conclusione del procedimento;
- l'organigramma delle strutture competenti per i procedimenti.

## **Art. 12 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti**

Il Comune di Santo Stefano Ticino assume il principio, richiamato dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., per il quale le attività di governo del territorio sono caratterizzate dalla pubblicità e trasparenza delle attività pianificatorie, nonché dalla partecipazione diffusa dei Cittadini e loro associazioni ai processi decisionali.

I processi di partecipazione nell'iter di definizione degli strumenti di governo del territorio (PGT e piani di settore correlati) e relative valutazioni ambientali strategiche (VAS), sono attivati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e secondo le forme e modalità più consone ai contenuti di ciascun atto.

## **Art. 13 Concorsi di urbanistica e di architettura**

- 13.1** Al fine di promuovere la qualità dell'architettura degli edifici e degli spazi urbani il Comune attribuisce un premio volumetrico agli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica la cui soluzione progettuale sia scelta dai soggetti attuatori tramite un concorso di progettazione organizzato e finanziato dagli stessi con le modalità di seguito esposte.
- 13.2** La suddetta premialità si applica agli interventi diretti di sostituzione e nuova costruzione e ai Piani Attuativi limitatamente ai casi nei quali il PGT consenta di incrementare la capacità edificatoria propria attribuita all'area di trasformazione sommando a questa la capacità aggiuntiva generata dalla cessione gratuita al Comune di aree per servizi e spazi pubblici.
- 13.3** Ai fini dell'attribuzione del premio volumetrico il concorso dovrà essere organizzato secondo le seguenti modalità:
- a) la procedura del Concorso dovrà essere gestita da un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) scelto di comune accordo dal proponente l'intervento e dal Comune;
  - b) il RUP dovrà procedere alla predisposizione e alla pubblicazione del Bando di concorso contenente:
    - le condizioni, le procedure, le regole del Concorso e i criteri di valutazione delle proposte;
    - le regole urbanistico/edilizie vigenti;
    - il quadro dei vincoli e dei condizionamenti eventualmente insistenti nell'area;
    - il documento di "linee guida" contenente la descrizione degli obiettivi dell'intervento e dei risultati attesi;
  - c) la Giuria del Concorso sarà composta da cinque membri, in maggioranza progettisti ingegneri o architetti, 3 dei quali scelti dal proponente l'intervento e 2 scelti dal Comune;
  - d) l'esito del Concorso sarà riportato su apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Giuria, da allegare alla pratica edilizia o alla Convenzione del Piano Attuativo nel quale sono esplicitati i fattori qualificanti del progetto che hanno motivato la scelta del vincitore;
  - e) il proponente si impegna a dare pubblicità agli esiti del concorso tramite pubblicazioni o eventi da concordare col Comune.
- 13.5** Il riconoscimento della premialità è condizionato alla coerenza del progetto presentato per l'attivazione della procedura edilizia o urbanistica con gli esiti del concorso. Sono espressamente esclusi dal riconoscimento della premialità i concorsi ad inviti ed i concorsi in forma ristretta con selezioni basate su curricula, esperienze precedenti o fatturato.

## *Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali*

### **Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori**

**Art. 14 Comunicazioni di inizio e differimento lavori, sostituzione e variazioni (anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.)**

#### **14.1 Comunicazione d'inizio lavori**

1. L'inizio dei lavori deve essere comunicato al Comune e deve avvenire nei tempi e con le modalità disposte per ciascun tipo di titolo abilitativo agli artt. 6 e seguenti del DPR 380/2001 ed allo scopo sono da utilizzare i relativi modelli.
2. Per le comunicazioni di inizio lavori, per i diversi interventi edilizi dovrà essere utilizzata la modulistica unificata approvata dalla Regione Lombardia, disponibile sul portale <https://www.cstcorbetta.it>.
3. Sono altresì soggetti a preventiva comunicazione da parte dell'interessato, i cambi di destinazione d'uso senza opere, di cui all'art. 52.2 della L.R. 12/2005 e s.m.i., da effettuarsi utilizzando il modulo disponibile sul portale <https://www.cstcorbetta.it>.

#### **14.2 Interruzione dei lavori**

1. In caso di interruzione dei lavori si dovranno eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite, e si dovranno osservare tutte le cautele a tutela della sicurezza, dell'ambiente, dell'igiene e del decoro.
2. In caso di inosservanza, il Comune emetterà diffida per l'adozione, entro un idoneo termine, delle misure necessarie e, in caso di inadempienza, provvederà d'ufficio, a spese degli interessati.
3. Decorso il termine di validità del titolo edilizio, il completamento delle opere interrotte è subordinato alla presentazione di un nuovo titolo edilizio.

#### **14.3 Voltura dei titoli abilitativi all'attività edilizia**

In caso di variazione del proprietario e/o del committente, gli interessati devono tempestivamente comunicare l'avvenuto trasferimento della proprietà o della legittimazione ad effettuare i lavori, chiedere al Comune la voltura del permesso di costruire o, in caso di titolo abilitativo edilizio autocertificato, dare comunicazione dell'intervenuta variazione di titolarità. Tale voltura non comporta riesame del titolo abilitativo e non può essere effettuata oltre il termine di validità dello stesso.

#### **14.4 Assenza del Direttore dei lavori**

Qualora il Direttore dei Lavori nominato venga meno per rinuncia o altra causa, il titolare del permesso di costruire o del titolo abilitativo autocertificato dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori e darne tempestiva comunicazione al Comune. I lavori potranno essere ripresi solo dopo la comunicazione della nomina di un nuovo Direttore dei Lavori al SUE o al SUAP.

### **Art. 15 Comunicazioni di fine lavori**

**15.1** Il termine entro il quale deve avvenire l'ultimazione dei lavori è stabilito dalla legge o dalla convenzione del piano attuativo al quale gli interventi edilizi fossero assoggettati. Tale termine decorre dalla data di inizio dei lavori o dalla data di efficacia delle comunicazioni e delle segnalazioni.

**15.2** La comunicazione di fine dei lavori deve essere presentata al SUE dal titolare, congiuntamente al Direttore dei Lavori e all'impresa, seguendo le istruzioni disponibili sul portale del CST alla pagina <https://www.cstcorbetta.it>.

La comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione di legge seguendo le istruzioni contenute nello stesso portale.

### ***Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali***

- 15.3** La fine lavori dell'intervento edilizio presuppone che tutte le opere assentite sino state realizzate nella loro interezza, ivi comprese le finiture e le eventuali sistemazioni esterne, ove previste.
- 15.4** Nel caso in cui i lavori non siano ultimati nel termine di cui al comma 1, dovrà essere data comunicazione di fine lavori "parziale" presentando una relazione corredata da documentazione fotografica a firma del Direttore dei Lavori sullo stato dei lavori eseguiti alla data della predetta comunicazione.
- 15.5** Per i lavori non ultimati dovrà essere richiesto nuovo titolo abilitativo secondo le modalità vigenti di legge.
- 15.6** La proroga può essere richiesta solo per i casi previsti dalla legge e la relativa istanza deve essere presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

#### **Art. 16 Occupazione suolo pubblico**

Per la disciplina relativa all'occupazione di suolo pubblico si rimanda al "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.2.2021 disponibile al link [https://santostefano.soluzionipa.it/openweb/pratiche/dett\\_registri.php?id=2655&codEstr=DEL](https://santostefano.soluzionipa.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=2655&codEstr=DEL)

#### **Art. 17 Comunicazioni avvio delle opere relative a bonifica**

Qualsiasi attività di bonifica del suolo, sottosuolo o di manufatti edilizi esistenti deve avvenire nel rispetto della specifica normativa vigente, in particolare del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; All. "C" - B.6.

Qualora durante attività di scavo venissero rinvenuti ordigni bellici o residuati ad essi riconducibili, il Proprietario dell'immobile interessato dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Polizia Locale del Comune di Santo Stefano Ticino, sospendendo nel contempo le attività in corso.

**Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori**

**Art. 18 Principi generali dell'esecuzione dei lavori**

**18.1 Norme generali**

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali assentiti.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative, sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi. Devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti, anche nei confronti dei diritti dei terzi, alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. ("Codice della Strada") e del relativo regolamento di attuazione e di esecuzione e le norme di cui ai successivi articoli del presente Regolamento che si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni vigenti, statali e/o comunitarie, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
4. Il titolare, il Direttore dei Lavori e il costruttore rispondono della conformità delle opere alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore ed hanno l'obbligo di attenersi alle disposizioni che vengono impartite dall'Amministrazione Comunale.

**18.2 Disciplina del cantiere**

1. Alle attività di cantiere si applicano le misure per la tutela della salute e per la sicurezza disposte al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (All. "C" - D.1); Ai cantieri si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
  - a) nel cantiere deve essere tenuta a disposizione una copia del progetto in corso di realizzazione;
  - b) i cantieri e le costruzioni provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi igienici prescritti per legge o dal Regolamento Locale di Igiene; nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per gli addetti ai lavori, compreso il personale di custodia, tali alloggi devono possedere i requisiti prescritti dal Regolamento Locale di Igiene. Gli impianti di acqua potabile e di fognatura devono, per quanto possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile dalla competente A.T.S. ed il secondo sostituito con impianti riconosciuti idonei dalle prescrizioni vigenti;
  - c) è vietato usare acqua dai canali pubblici e impedire o modificare il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione.
2. Con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori.
3. In materia di cantiere e attività connesse è altresì fatta salva l'applicazione delle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene e delle norme in materia di inquinamento acustico.

**18.3 Conferimento dei materiali di risulta**

La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l'eventuale riutilizzo del materiale risultante dalla attività edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni di legge in materia.

**Art. 19 Punti fissi di linea e di livello**

Prima dell'inizio dei lavori di scavo per una nuova costruzione o per ampliamenti che modifichino il sedime del fabbricato esistente, il direttore dei lavori autocertifica l'individuazione dei punti fissi di linea e di livello, ai quali i lavori dovranno esattamente attenersi, e li comunica all'Amministrazione Comunale, fatta salva la possibilità di verifiche da parte di quest'ultima.

### ***Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali***

#### **Art. 20 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie**

- 20.1** I cantieri dovranno essere installati e condotti seguendo le disposizioni contenute nel "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs 9/4/2008 n° 81 e successive modificazioni e integrazioni; All. "C" - D.1).
- 20.2** Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti tesi ad evitare inquinamento acustico, atmosferico, del terreno, della falda o di qualsiasi altro genere, ricorrendo, se del caso, alle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.
- 20.3** È fatto obbligo di provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si dovessero depositare sulla sede stradale, nonché di riparare eventuali danneggiamenti provocati dai lavori o dalle attività di cantiere.
- 20.4** Le attività di cantiere devono rispettare le disposizioni riguardanti le attività rumorose dettate dal Regolamento di Polizia Urbana, disponibile alla pagina <https://comune.santostefanoticino.mi.it/wp-content/uploads/REGOLAMENTO-POLIZIA-URBANA-UFFICIALE-DAL-2015.pdf>  
Per dimostrate necessità o urgenze di lavoro tale orario può essere derogato presentando la domanda di autorizzazione alla Polizia Locale.
- 20.5** I cantieri edili in fregio a spazi pubblici o di uso pubblico devono essere isolati mediante recinzioni, da realizzare con materiali idonei e decorosi e con altezza non inferiore a m 2,00, atte ad impedire l'accesso degli estranei alle lavorazioni. Le recinzioni devono essere opportunamente segnalate con idonei dispositivi riflettenti e muniti di segnale luminoso per le ore notturne e nei casi in cui si abbia scarsa visibilità. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie di cantiere devono rimanere chiuse quando i lavori non siano in corso. La recinzione dovrà essere mantenuta in condizioni ottimali con aspetto decoroso per tutta la durata delle opere e dovrà essere sostituita o ripristinata qualora leda il decoro dell'ambiente anche a seguito di danneggiamento. L'Amministrazione Comunale può prescrivere migliorie da attuare per un miglior impatto visivo.

#### **Art. 21 Cartelli di cantiere**

- 21.1** Nel caso dei permessi di costruire il cartello di cantiere deve essere esposto in prossimità dell'accesso principale dei cantieri edili e per tutto il periodo di svolgimento dei lavori come prescritto dalle norme in materia. Deve essere ben visibile e leggibile dalla pubblica via ed essere realizzato con materiali di adeguata resistenza agli agenti atmosferici.
- 21.2** Il cartello deve contenere le seguenti indicazioni minime:
- Estremi atti abilitativi
  - Oggetto dell'intervento
  - Titolare e Committente dell'intervento
  - Data inizio dei lavori
  - Termine previsto di fine lavori
  - Progettista
  - Direttore Lavori
  - Progettista strutture (se previsto)
  - Direttore Lavori strutture (se previsto)
  - Progettista impianti (se previsto)
  - Direttore Lavori impianti (se previsto)
  - Impresa/e assuntrice dei lavori
  - Imprese esecutrici dei lavori
  - Responsabile del cantiere
  - Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione (se previsto)
  - Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (se previsto)
  - Collaudatore statico (se previsto)
  - Certificatore energetico (se previsto)

### ***Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali***

- 21.3** Nei casi in cui il cantiere sia localizzato all'interno di un edificio esistente, ad esempio in un appartamento di un complesso immobiliare, il cartello dovrà essere affisso sull'accesso principale dell'immobile.
- 21.4** Il cartello di cantiere è esente dal pagamento di tasse e di diritti comunali.
- 21.5** La mancata esposizione del cartello comporta la procedura sanzionatoria indicata dall'art. 27, comma 4, del D.P.R. 380/2001.

#### **Art. 22 Criteri da osservare per scavi e demolizioni**

- 22.1** La stabilità degli scavi del terreno, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture posti nelle vicinanze.
- 22.2** La sicurezza degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture circostanti va comunque verificata mediante idonee operazioni di monitoraggio che devono interessare la zona circostante gli scavi e che devono comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati, anche indirettamente, dagli scavi o dalle demolizioni. Ogni anomalia riscontrata, sia nei valori delle misure di monitoraggio, sia riguardante infiltrazioni d'acqua o eventuali lesioni negli edifici, andrà tempestivamente comunicata all'autorità comunale, fermo restando l'obbligo dell'avente titolo o dell'assuntore dei lavori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.
- 22.3** Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli, altri macchinari meccanici e comunque prevedendo modalità adeguate per la discesa al suolo delle macerie o attrezzature, è data facoltà al Comune di prescrivere accorgimenti particolari, oltre alla bagnatura, finalizzati ad evitare polverosità e disagi.
- 22.4** Durante i lavori di demolizione e scavo si dovrà prestare attenzione alle emissioni acustiche che comunque dovranno rispettare i parametri del piano di zonizzazione acustica vigente, fatte salve eventuali deroghe per il caso di specie.
- 22.5** Le demolizioni che abbiano carattere autonomo sono soggette alla presentazione del relativo titolo abilitativo. L'esecuzione dell'intervento di demolizione è subordinata:
- a) alla libertà da persone o cose del fabbricato da demolire; nel caso di demolizione parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l'uso della residua parte della costruzione;
  - b) all'impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso, qualora necessaria, prima di dare corso alla demolizione;
  - c) all'impegno di procedere alla chiusura di tronchi di impianti a rete che rimangono inutilizzati nel rispetto delle disposizioni dettate dal PUGSS;
  - d) all'impegno di sistemare e recintare adeguatamente il terreno;
  - e) all'impegno di proteggere e conservare, dove previsto, l'eventuale patrimonio arboreo.

#### **Art. 23 Misure di cantiere e eventuali tolleranze**

- 23.1** L'esecuzione dell'intervento deve avvenire in conformità alle misure progettuali le quali si intendono fisse ed immutabili.
- 23.2** La disciplina delle varianti è stabilita dalla normativa vigente, ivi compresi i limiti che classificano le condizioni di variante essenziale e non essenziale.

#### **Art. 24 Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera**

Nello svolgimento delle attività di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (All. "C" - D.1).

#### **Art. 25 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici**



### ***Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali***

- 25.1** Ove nel corso di un intervento edilizio, o nel fare scavi, si scoprono elementi di interesse storico, artistico o archeologico non conosciuti e denunciati in sede di progetto, il titolare del titolo abilitativo, il direttore dei lavori, il costruttore o chiunque ne venisse a conoscenza deve darne immediato avviso al Comune o alla competente Soprintendenza, fermi restando gli obblighi previsti in materia dalle leggi vigenti. All'atto del ritrovamento devono essere adottate tutte le misure idonee alla salvaguardia dei reperti.
- 25.2** Qualora a seguito di una prima verifica di natura storica e bibliografica emergano forti probabilità circa la presenza di ordigni bellici, preliminarmente ai lavori di scavo dovrà essere richiesta ed eseguita indagine specifica.
- 25.3** Qualora durante le operazioni di indagine venissero rilevati ordigni bellici o residui di tali oggetti, dovrà esserne data immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento, all'Autorità Militare ed al comando di Polizia Locale.

#### **Art. 26 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.**

Per la disciplina delle manomissioni del suolo e sottosuolo pubblico, nonché per il ripristino degli stessi al termine dei lavori, si rimanda al "Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico per allacciamenti ai servizi primari", approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2010, disponibile sul sito

<https://comune.santostefanoticino.mi.it/comune-organizzazione-comunale/personale-e-uffici/lavori-pubblici/>

**Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio**

**Art. 27 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici**

**27.1 Requisiti generali delle costruzioni**

Tutti gli edifici dovranno essere realizzati nel rispetto dei requisiti di salubrità dettati dal Titolo III del Regolamento Locale di Igiene (artt. 3.3.8 e seguenti).

**27.2 Caratteristiche architettoniche delle costruzioni in relazione al contesto paesaggistico**

1. Gli interventi devono relazionarsi e confrontarsi con il contesto paesistico all'interno del quale ricadono, così come individuato e definito dallo strumento urbanistico in materia paesistica. Tale confronto avviene sulla base delle relazioni intercorrenti tra l'intervento, l'unità di paesaggio nella quale ricade, gli elementi individuati e le caratteristiche generali del contesto.
2. L'inserimento ambientale dell'intervento deve essere valutato rispetto a punti di vista privilegiati così come individuati dallo strumento urbanistico all'interno degli elaborati che trattano della tematica paesistica.
3. Le scelte progettuali devono inserire l'intervento in modo coerente rispetto agli elementi e agli ambiti paesistici sopra evidenziati, nel rispetto dell'autonomia linguistica, compositiva e costruttiva. Tutte le scelte devono in ogni caso garantire che gli interventi non eccedano e non sovrastino i caratteri prevalenti riscontrati nel contesto.
4. Negli interventi sugli edifici ascrivibili alla tradizione costruttiva locale devono essere conservati e, per quanto possibile o compatibile, valorizzati tutti gli elementi architettonici originali. Gli ampliamenti, laddove consentiti, non devono compromettere la leggibilità degli elementi sopra indicati. In particolare gli ampliamenti devono:
  - avvenire sul fronte dell'edificio meno visibile dai punti di vista privilegiati di cui sopra;
  - evitare la formazione di corpi protuberanti ed estranei rispetto all'originale costruzione;
  - ridurre al minimo l'articolazione planimetrica.
5. Gli interventi relativi a ville e palazzi di interesse storico architettonico o testimoniale devono essere finalizzati alla conservazione e valorizzazione degli elementi architettonici che li connotano. Sono pertanto vietati interventi che possano compromettere la leggibilità degli elementi caratteristici.
6. Gli interventi sulle costruzioni che non rientrano nelle categorie precedenti e che pertanto non rivestono uno specifico interesse di natura paesistica o architettonica devono essere finalizzati a migliorare il loro inserimento paesistico con riferimento ai punti di vista privilegiati e alle specifiche caratteristiche del contesto nel quale sono inserite.

**Art. 28 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo, al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica**

**28.1 Uso sostenibile dell'acqua**

1. "L'acqua costituisce una risorsa pubblica che va tutelata e utilizzata secondo i criteri di solidarietà. Qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale".
2. La progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue devono essere effettuati nel rispetto del Regolamento del servizio idrico integrato, approvato con Deliberazione n. 6/C.C. del 09/04/2014.
3. Per il riuso delle acque piovane si rimanda a quanto disposto all'art. 49 del presente Regolamento.

### ***Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali***

#### **28.2 Uso sostenibile delle risorse e tutela dell'ambiente**

Tutti gli interventi edilizi devono salvaguardare l'ambiente e garantire l'uso sostenibile delle risorse.

#### **28.3 Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile**

1. Ogni unità immobiliare deve essere dotata di un sistema di contabilizzazione dei consumi di acqua potabile al fine di favorire un uso razionale delle risorse. I contatori volumetrici devono essere installati a cura degli utenti indipendentemente da quello di derivazione dalla rete dell'acquedotto.
2. Il sistema di contabilizzazione sopra descritto è aggiuntivo rispetto al contatore generale fornito dal gestore del servizio idrico, e deve essere realizzato nel rispetto di quanto disposto dal "Regolamento del servizio idrico integrato" (Delib. C.C. n° 6 del 09/04/2014) disponibile al seguente sito <https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-web/documenti-e-siti-utili/REGOLAMENTO%20DEL%20SERVIZIO%20IDRICO.pdf>

#### **28.4 Invarianza idraulica e idrologica**

Tutti i progetti edilizi devono essere corredati dalla documentazione attestante il rispetto dei limiti imposti dalla normativa regionale sull'invarianza idraulica e idrologica in attuazione della LR 4/2016 e del relativo Regolamento di applicazione (All. "C" - B.9), anche disponibili sulla apposita pagina del sito internet della Regione Lombardia:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/difesa-del-suolo/invarianza-idraulica-e-idrologica/invarianza-idraulica-e-idrologica>

#### **Art. 29 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon**

- 29.1 Per le misure di prevenzione e mitigazione dall'esposizione al gas radon rivolte a contenere le concentrazioni medie annue negli ambienti confinati, va fatto riferimento alle "Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor" approvate con decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 12678 del 21/12/2011 e s.m.i..
- 29.2 Le misure delle concentrazioni di radon presenti negli edifici destinati ad attività lavorative sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) e delle norme tecniche per la sua applicazione.
- 29.3 La tipologia e la complessità delle soluzioni da adottare tiene conto delle informazioni al momento disponibili sulla probabilità di avere elevate concentrazioni di radon all'interno degli ambienti confinati nel territorio considerato, pubblicate sul sito web di ARPA Lombardia.  
Al recupero dei locali seminterrati e piani terra si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 3 della L.R. 7/2017 e s.m.i..  
In merito alla durata delle misurazioni del gas radon, ai fini della redazione dell'attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon, si richiama il contenuto del Decreto n.12678 del 21/12/2011 (1.5 Come si misura il radon indoor) precisando che, è opportuno effettuare almeno due misurazioni della durata di 30 giorni ciascuno da effettuarsi una nella stagione invernale e una nella stagione estiva.  
Si potranno considerare misurazioni più brevi, comunque non inferiori a 2/3 mesi consecutivi, purché effettuate nella stagione invernale, con i locali regolarmente riscaldati e le finestre chiuse.

#### **Art. 30 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale**

- 30.1 Per quanto riguarda i requisiti igienici delle costruzioni valgono le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale di Igiene.
- 30.2 L'installazione di bidoni e bombole di GPL per uso domestico o similare deve avvenire all'esterno del locale nel quale si trova l'apparecchio di utilizzazione (Circolare del Ministero degli Interni del 14/07/1967 n. 78).

### ***Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali***

#### **Art. 31 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (cosiddette "linee vita")**

- 31.1** Gli interventi edilizi devono essere progettati ed eseguiti in modo che le successive azioni di verifica e manutenzione possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori. A tal fine, in esito alla valutazione del rischio per gli ipotetici scenari di intervento sull'edificio, sono osservate le disposizioni di cui alla normativa vigente e di cui ai commi seguenti, privilegiando i dispositivi di protezione collettiva in luogo dei dispositivi di protezione individuale così come disposto dall'articolo 15 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (All. "C" - D.1).
- 31.2** Le disposizioni del presente articolo e della normativa vigente si applicano integralmente alle nuove costruzioni di qualsiasi destinazione d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc.), nonché agli interventi sugli edifici esistenti che comportino il rifacimento della copertura, come previsto dalla normativa vigente in materia di disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto (D.D.G. 119/2009, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; All. "C" - D.1).
- 31.3** Gli edifici devono essere dotati di sistemi di protezione contro il rischio di caduta secondo quanto prescritto dal citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e devono risultare conformi alla normativa regionale specifica ed alla norma UNI EN 795 per le coperture di tutti gli edifici.

#### **Art. 32 Prescrizioni per le sale da gioco l'istallazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa**

In attuazione della normativa vigente (L.R. 8/2013 e s.m.i.), l'apertura delle sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è vietata in locali che si trovino a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili come definiti dalla D.G.R. X/1274.

**Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico**

**Art. 33 Strade**

**33.1 Strade e spazi pubblici connessi**

Le strade e gli spazi pubblici connessi devono essere realizzati secondo la disciplina dettata dal Codice della Strada (DPR 285/92) e dal relativo Regolamento nonché dalle leggi nazionali e regionali per l'abbattimento delle barriere architettoniche e dalle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" (DM 6792 del 5/11/2001 e DM del 19/4/2006).

**33.2 Strade private**

Alle strade private si applica la stessa disciplina delle strade pubbliche di cui al precedente comma ad esclusione della disciplina di arretramento del cancello carraio.  
La manutenzione delle strade private rimane a carico dei soggetti proprietari.

**Art. 34 Portici**

**34.1** La realizzazione di nuovi spazi porticati sulla pubblica via o piazza è consentita solo se coerente con i caratteri del tessuto edificato.

**34.2** Le dimensioni minime di larghezza ed altezza devono assicurare una effettiva fruibilità di tali spazi, garantendo le condizioni di sicurezza e accessibilità, nonché l'idonea aerazione/ventilazione e illuminazione

**34.3** Le pavimentazioni devono essere eseguite con materiale resistente e antisdrucchiolevole.

**Art. 35 Piste ciclabili**

Oltre a quanto disposto dal Codice della Strada, alla realizzazione delle piste ciclabili si applica la disciplina dettata dal DM n. 557 del 30.11.1999 e dalle disposizioni regionali (DGR n° VI/47207 del 22/12/1999 "Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale") nonché le eventuali più specifiche disposizioni contenute nel "Biciplan comunale" quando il Comune dovesse dotarsene.

**Art. 36 Aree parcheggio**

**36.1 Parcheggi pubblici e di uso pubblico**

1. Nelle aree destinate a parcheggio pubblico o di uso pubblico devono essere messi a dimora alberi di alto fusto così come previsto dalle NTA del Piano dei Servizi.
2. Per i parcheggi con pavimentazione impermeabile deve essere sistemata a verde permeabile e non transitabile una superficie non inferiore al 15% della superficie impermeabilizzata.

**36.2 Parcheggi e autorimesse private**

1. Per la realizzazione dei parcheggi privati a raso si applicano le disposizioni dettate al comma precedente per i parcheggi pubblici.
2. Alla realizzazione dei parcheggi all'interno degli edifici (interrati e fuori terra), si applicano le disposizioni per la sicurezza e la prevenzione incendi dettate dalla vigente normativa nazionale (DPR 151/2011 e s.m.i) e regionale.
3. Per la disciplina relativa al risparmio energetico e all'alimentazione elettrica si rimanda a quanto disposto ai successivi artt. 51 e 53.

### ***Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali***

#### **Art. 37 Passaggi pedonali e marciapiedi**

- 37.1** I percorsi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico devono essere realizzati in conformità con le disposizioni delle leggi nazionali e regionali inerenti l'eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/89 e s.m.i., L.R. 6/89 e s.m.i.; (All. "C" - D.4).
- 37.2** I percorsi pedonali e i marciapiedi devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della strada" e dalle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

#### **Art. 38 Passi carrai ed uscite per autorimesse**

- 38.1** L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché secondo quanto indicato nelle NTA del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.
- 38.2** Per le strade comunali l'apertura dei passi carrai è autorizzata dal Comune tramite la modulistica presente sul sito <https://www.cstcorbetta.it>.  
Per le strade provinciali la richiesta di apertura di nuovi accessi e passi carrai viene autorizzata dalla Città Metropolitana di Milano tramite la procedura disponibile "on line" attivabile al link di seguito riportato.  
[http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/URP/Servizi/Territorio-infrastrutturatrasporto/strade/schede/Concessioni\\_stradali?idp=2276&idf=833](http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/URP/Servizi/Territorio-infrastrutturatrasporto/strade/schede/Concessioni_stradali?idp=2276&idf=833)
- 38.3** L'apertura dei passi carrai non dovrà comportare il ribassamento della quota del marciapiede, laddove possibile, che dovrà rimanere inalterata privilegiando il transito dei pedoni rispetto a quello dei veicoli.

#### **Art. 39 Chioschi e *dehor* su suolo pubblico**

- 39.1** Le strutture e i manufatti quali chioschi, *dehor*, edicole, ecc., anche se di tipo temporaneo, situate su suolo pubblico o di uso pubblico devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante. Non devono inoltre rappresentare ostacolo alla circolazione.
- 39.2** Tutte le strutture devono essere autorizzate dal Comune tramite le procedure di legge. In particolare per la disciplina relativa all'occupazione di suolo pubblico si rimanda al "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.2.2021 disponibile al link [https://santostefano.soluzionipa.it/openweb/pratiche/dett\\_registri.php?id=2655&codEstr=DEL](https://santostefano.soluzionipa.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=2655&codEstr=DEL)
- 39.3** Relativamente alle caratteristiche igienico strutturali si rimanda alle norme del Regolamento Locale d'Igiene.

#### **Art. 40 Recinzioni**

- 40.1** Le recinzioni sono normate all'interno delle NTA del Piano delle Regole.

#### **Art. 41 Numerazione civica**

- 41.1** I numeri civici ed eventuali loro subalterni sono assegnati dal Comune previa richiesta dell'interessato, da presentare all'Ufficio Anagrafe comunale.
- 41.2** I numeri civici devono essere apposti in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche e devono essere mantenuti perfettamente visibili e leggibili a spese dei proprietari degli immobili.
- 41.3** Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e la nuova numerazione è affissa a spese dello stesso.

### ***Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali***

**41.4** In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale o di variazione della numerazione civica, entro il termine di 30 giorni il proprietario restituisce all'Amministrazione Comunale i numeri civici in precedenza assegnati, affinché siano soppressi.

#### **Art. 42 Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette**

Nelle aree libere di pertinenza degli edifici residenziali, direzionali e produttivi esistenti deve essere consentito il parcheggio delle biciclette, individuando e attrezzando adeguati spazi.

Per gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, comunque denominati, devono essere individuati spazi idonei per il parcheggio delle biciclette, ad uso di chi risiede o lavora nell'immobile, nella misura di 1 posto bici per ciascun alloggio e di 1 posto bici ogni mq 300 di SL con destinazione produttiva.

*Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali*

**Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente**

**Art. 43 Spazi verdi e ambiente**

Per la disciplina degli spazi verdi e ambientali si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione dei singoli ambiti di trasformazione del Documento di Piano.



**Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche**

**Art. 44 Approvvigionamento idrico**

Per la trattazione dell'argomento si rimanda al vigente Regolamento del servizio idrico integrato approvato dal Consiglio Comunale, (Delib. C.C. n° 6 del 09/04/2014) riportato nella pagina del sito istituzionale al link:

<https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-web/documenti-e-siti-utili/REGOLAMENTO%20DEL%20SERVIZIO%20IDRICO.pdf>

**Art. 45 Depurazione e smaltimento delle acque (All. "C" - D.11)**

**45.1 Riciclo delle acque**

1. E' consigliato l'uso di sistemi che consentano il recupero delle "acque grigie" per usi non potabili.
2. Ovunque possibile le acque di processo, ovvero quelle impiegate in cicli produttivi, che non abbiano caratteristiche di nocività o che non necessitino di particolari depurazioni, devono essere recuperate e riutilizzate nel medesimo ciclo di produzione, previo adeguato trattamento.

**45.2 Acque piovane**

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile i nuovi edifici e quelli soggetti a interventi demolizione e ricostruzione comunque denominati, devono essere dotati di un sistema di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture dalle e aree pavimentate impermeabili.
2. In tal caso deve essere realizzata una cisterna per la raccolta delle acque piovane della capacità minima di 5 mc ogni 100 mq. La cisterna deve essere dotata di sistemi di smaltimento delle acque in eccesso e di eventuali filtri e pompe in relazione all'impiego delle acque stesse.
3. Le acque meteoriche raccolte possono essere utilizzate per l'irrigazione, per la pulizia delle aree pavimentate esterne nonché per gli usi domestici per i quali non sia richiesto l'impiego di acqua potabile.

**45.3 Allacciamento alle reti fognarie**

Per la trattazione dell'argomento si rimanda al vigente Regolamento del servizio idrico integrato approvato dal Consiglio Comunale (Delib. C.C. n° 6 del 09/04/2014), reperibile al seguente link:

<https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-web/documenti-e-siti-utili/REGOLAMENTO%20DEL%20SERVIZIO%20IDRICO.pdf>

**Art. 46 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati**

Per la trattazione dell'argomento si rimanda al vigente Regolamento dei servizi di igiene urbana riportato nella pagina del sito istituzionale al link:

<https://comune.santostefanoticino.mi.it/wp-content/uploads/Regolamento-per-la-gestione-dei-rifiuti.pdf>

**Art. 47 Distribuzione dell'energia elettrica**

Ogni edificio dev'essere dotato di un manufatto nel quale avranno recapito le condutture distributive dei servizi tecnologici e saranno collocati gli strumenti di misurazione dei consumi, nel rispetto delle disposizioni regolamentari dettate da ciascun ente fornitore del servizio.

Tale manufatto è considerato come volume tecnico. Lo stesso dev'essere realizzato in modo che si inserisca coerentemente nel contesto architettonico ed in quello ambientale, deve essere integrato all'edificio o nella recinzione/muri, solo nei casi in cui ne sia comprovata l'impossibilità, potrà essere realizzato un volume tecnico esterno.

### ***Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali***

#### **Art. 48 Distribuzione del gas**

Si applicano per gli impianti di distribuzione del gas le disposizioni dettate all'articolo precedente per la distribuzione dell'energia elettrica. I manufatti per la collocazione dei contatori del gas devono essere integrati nelle recinzioni o nei fronti dei fabbricati sulla strada pubblica.

#### **Art. 49 Ricarica dei veicoli elettrici (All. "C" - D.13)**

In applicazione delle disposizioni di legge (art. 4, comma 1ter, del DPR 380/2001) i nuovi edifici e quelli risultanti da interventi di demolizione e ricostruzione, comunque denominati, devono essere dotati di impianti per la predisposizione dell'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli a propulsione elettrica. In particolare devono essere dotati di detti impianti:

1. gli edifici privati ad uso diverso da quello residenziale
  - interventi di nuova costruzione, con superficie utile superiore a 500 mq;
  - interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (come definita dall'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015), con superficie utile superiore a 500 mq;
2. gli edifici privati residenziali
  - interventi di nuova costruzione;
  - interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (come definita dall'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015), con almeno 10 unità abitative.

Per gli interventi di cui punti 1 e 2 la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli dovrà riguardare un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% del totale complessivo.

#### **Art. 50 Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento**

La dotazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da garantire nella realizzazione di nuovi fabbricati e negli interventi di demolizione e ricostruzione, comunque denominati, è stabilita dalle vigenti disposizioni di legge (Art. 11 del D.Lgs. n° 28, del 3 marzo 2011 e dal relativo Allegato 3 e s.m.i.; All. "C" - A.3)

#### **Art. 51 Rete di illuminazione pubblica**

I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati nonché gli interventi di adeguamento degli stessi devono essere progettati e realizzati nel rispetto delle norme nazionali e regionali (LR 17/2000 e s.m.i.; All. "C" - D.12) relative al risparmio energetico e all'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

#### **Art. 52 Illuminazione esterna negli spazi privati**

All'illuminazione esterna degli spazi privati si applica la stessa disciplina dettata per gli spazi pubblici all'articolo precedente.

### *Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali*

#### **Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico**

##### **Art. 53 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi**

- 53.1 I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni e il suolo in condizioni di agibilità, di decoro, oltre che di idoneità igienica e statica mediante tutti i necessari interventi di manutenzione.
- 53.2 Qualora la mancanza delle condizioni di agibilità, decoro, igiene e di sicurezza urbana sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità, l'igiene pubblica o la sicurezza socio-ambientale, trovano applicazione tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia, sanitaria e di sicurezza urbana al fine di adottare gli opportuni provvedimenti, anche contingibili e urgenti.

##### **Art. 54 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio**

- 54.1 Deve essere rivolta particolare cura al raggiungimento della giusta proporzione dei volumi in modo da ottenere risultati compositivi complessivamente armonici, proporzionati e ordinati.
- 54.2 Nella scelta di materiali, colori, partitura prospettica, linguaggio architettonico devono essere valutati i caratteri degli edifici adiacenti in modo da garantire la coerenza del nuovo prospetto col contesto urbano.
- 54.3. È vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o di uso pubblico.
- 54.4 I prospetti sugli spazi pubblici o di uso pubblico non devono presentare impianti tecnologici o volumi tecnici a vista.

##### **Art. 55 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali**

- 55.1 Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, i fronti degli edifici prospettanti su pubblici passaggi o su percorso di uso comune, anche se di proprietà privata, non devono presentare oggetti maggiori di cm 10 al di sotto della quota di m 3,50, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio anche in mancanza di marciapiede.
- 55.2 Le tende aggettanti sul suolo pubblico devono essere poste ad una altezza superiore a m 2,20 misurata dal marciapiede e avere sporgenza massima 1,50 m e comunque inferiore di cm 50 rispetto alla larghezza dello spazio pedonale sottostante.
- 55.3 Balconi e pensiline di copertura aggettanti su spazio pubblico devono essere posti ad un'altezza minima di m 4,50 dalla quota stradale.
- 55.4 Balconi e pensiline di copertura aggettanti su spazio pubblico non debbono mai sporgere oltre m 1,50 e non debbono comunque mai superare la larghezza dell'eventuale marciapiede.
- 55.5 Porte, finestre e vetrine con affaccio diretto su strada o spazio pubblico devono essere munite di serramenti non apribili verso l'esterno salvo:
- il caso in cui i battenti siano contenuti nello spessore dei muri o comunque non fuoriescano dal filo esterno del fabbricato;
  - eventuali prescrizioni riconducibili a particolari normative sulla sicurezza;
  - che siano poste ad un'altezza minima di m 4 dall'eventuale marciapiede rialzato o, nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, ad un'altezza minima di m 4,50 dalla quota stradale o dal percorso pedonale.
- 55.6 Nelle vie pubbliche o private, di calibro inferiore a m. 8,00 non è consentita la costruzione di pensiline, balconi sporgenti sullo spazio pubblico a qualunque altezza.

### ***Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali***

#### **Art. 56 Allineamenti**

**56.1** L'arretramento stradale è regolato, oltre che dalle prescrizioni di legge e dal presente Regolamento:

- a) dalla disciplina urbanistica generale e dai relativi strumenti esecutivi;
- b) dalle eventuali convenzioni e servitù pubbliche e private.

**56.2** Ogni spazio libero conseguente un arretramento deve risultare integrato con lo spazio pubblico adiacente.

#### **Art. 57 Piano del colore**

**57.1** Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l'estensione della facciata dell'edificio.

**57.2** Agli interventi sugli edifici dei nuclei di antica formazione si applicano le disposizioni del "Piano del colore" disponibile al seguente link: <https://comune.santostefanoticino.mi.it/comune-organizzazione-comunale/personale-e-uffici/edilizia-privata/>.

**57.3** Per le zone esterne dai nuclei di antica formazione è prescritto l'uso dei colori delle terre.

#### **Art. 58 Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici**

L'installazione di antenne paraboliche e di qualsiasi altro tipo deve rispettare i seguenti criteri:

- tutti i condomini già in possesso di un impianto centralizzato o che intendono installarne uno devono avvalersi di antenne paraboliche collettive;
- l'installazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del decoro, dell'estetica e dell'ambiente;
- le antenne devono essere installate sulla copertura dei fabbricati; possono essere installate in altra posizione se non visibili dallo spazio pubblico.

#### **Art. 59 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe**

**59.1** Per la installazione di insegne e altri mezzi pubblicitari da apporre su proprietà privata in forma permanente o temporanea la domanda di autorizzazione deve essere presentata seguendo le istruzioni e utilizzando la modulistica messa a disposizione sulla pagina del sito istituzionale al link <https://comune.santostefanoticino.mi.it/comune-organizzazione-comunale/personale-e-uffici/edilizia-privata/>

**59.2** I mezzi pubblicitari associati alle vetrine (negozi, esercizi pubblici, sedi di attività economiche, ecc.) devono essere progettati coerentemente con il prospetto dell'intero edificio.

**59.3** Tutte le strutture devono essere autorizzate dal Comune tramite le procedure di legge. In particolare per la disciplina si rimanda al "Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale", approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.2021, disponibile al link: [https://santostefano.soluzionipa.it/openweb/pratiche/dett\\_registri.php?id=2655&codEstr=DEL](https://santostefano.soluzionipa.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=2655&codEstr=DEL)

#### **Art. 60 Cartelloni pubblicitari**

**60.1** Le strutture e i mezzi pubblicitari sono da considerarsi parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi.

**60.2** L'installazione di mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non deve essere in contrasto:

- a) con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione;
- b) con le indicazioni e prescrizioni di carattere paesistico-ambientale derivanti dagli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale;
- c) con le indicazioni dell'articolo 59.

### ***Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali***

- 60.3** L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse, applicare o far applicare sul fronte delle costruzioni e sulle recinzioni private o mediante idoneo sostegno:
- le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;
  - i cartelli e gli impianti per segnalazioni stradali;
  - le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento o di idranti;
  - le mensole, i ganci e le condutture per la pubblica illuminazione;
  - i cartelli indicatori, le targhe e gli apparecchi dei servizi pubblici.
- 60.4** L'installazione dei mezzi pubblicitari non deve arrecare molestia all'utenza dello stabile e non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone.
- 60.5** Tutte le strutture devono essere autorizzate dal Comune tramite le procedure di legge. In particolare per la disciplina si rimanda al "Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale", approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.2021, disponibile al link: [https://santostefano.soluzionipa.it/openweb/pratiche/dett\\_registri.php?id=2655&codEstr=DEL](https://santostefano.soluzionipa.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=2655&codEstr=DEL)

#### **Art. 61 Beni culturali e edifici storici**

Agli edifici di pregio ricadenti nei nuclei di antica formazione e agli edifici di valore storico identitario si applicano le specifiche disposizioni dettate dal Piano delle Regole.

#### **Art. 62 Cimiteri monumentali**

Per tutti gli aspetti legati alle attività funebri e cimiteriali valgono i disposti del Piano Regolatore Cimiteriale e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 63 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani**

Tutti gli interventi che modificano l'organizzazione dello spazio pubblico dovranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nelle normative vigenti tenendo in considerazione le indicazioni contenute nelle norme UNI in materia (UNI EN 14383-1, UNI CEN TR14383-2, UNI CE/N 14383-3, UNI CEN TS 14383-4).

**Capo VI Elementi costruttivi**

**Art. 64 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche**

- 64.1** Tutti gli interventi edilizi, a partire da quelli di manutenzione straordinaria, devono essere progettati e realizzati per migliorare il grado di fruibilità degli edifici esistenti, secondo i criteri di accessibilità, visitabilità e adattabilità, con soluzioni conformi alla normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/89 e s.m.i., L.R. 6/89 e s.m.i.; (All. "C" - D.4).
- 64.2** Al fine di garantire la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità, la progettazione sarà orientata anche ai criteri di progettazione universale di cui alla Legge n.18 del 03 marzo 2009 e s.m.i.. ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità).

**Art. 65 Serre bioclimatiche**

- 65.1** Le serre bioclimatiche, intese come strutture vetrate addossate o integrate all'edificio, finalizzate alla captazione dell'energia solare, devono avere le caratteristiche stabilite dalla vigente disciplina regionale (LR 39/2004, DGR X/1216 del 10/01/2014).
- 65.2** La funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria apportato dalle serre bioclimatiche deve essere dimostrata, attraverso calcoli energetici del progettista o consulente termo-tecnico. Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- orientamento nell'arco tra sud-est e sud-ovest;
  - dotazione di schermature e/o dispositivi mobili e aperture all'esterno che evitino il surriscaldamento estivo e permettano la ventilazione naturale;
  - integrazione architettonica con l'edificio;
  - profondità netta interna inferiore a m. 1,00.

**Art. 66 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici**

- 66.1** Le fonti energetiche da utilizzare in via prioritaria per ogni tipo di impianto sono quelle rinnovabili, quali ad esempio:
- energia solare
  - energia geotermica
  - energia eolica
- 66.2** La progettazione e la realizzazione degli impianti per la produzione di energia e degli interventi di efficientamento energetico devono rispettare i disposti normativi vigenti, richiamati negli allegati alla Parte Prima del presente Regolamento, ai quali si rimanda (All. "C" - D.8).

**Art. 67 Materiali, tecniche costruttive degli edifici**

- 67.1** Nella scelta dei materiali utilizzati nelle costruzioni, i componenti per l'edilizia, gli impianti, gli elementi di finitura sono selezionati tra quelli che:
- non determinano sviluppo o emissione di sostanze riconosciute nocive per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
  - contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento;
  - rispettano i ritmi naturali delle risorse rigenerabili;
  - garantiscono alti livelli di durabilità;
  - comportano un basso bilancio energetico nel ciclo di produzione:
  - possono essere facilmente riutilizzati al termine del ciclo di vita dell'edificio, con limitato consumo di energia.
- Laddove possibile devono essere impiegati materiali o elementi tecnici disponibili localmente, riducendo il consumo di energia connesso al trasporto.

### ***Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali***

Sono da preferire materie prime rinnovabili, che possano essere coltivate e quindi non esauribili quali il legno ed in generale le materie prime di origine vegetale.

- 67.2** Nella scelta dei materiali da costruzione devono essere preferiti quelli contraddistinti da un ciclo di vita valutato come ecologicamente sostenibile, ovvero conformi a specifiche etichettature e marchiature (norme UNI GL 13, serie UNI 10722, UNI serie ISO 14020 - Etichettatura ambientale, UNI serie ISO 14040 - Valutazione del ciclo di vita, D.P.R. 21/04/1993 n. 246, D.L. 101/97, ecc.).

#### **Art. 68 Disposizioni relative alle aree di pertinenza**

- 68.1** Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini dell'ultimazione delle opere.
- 68.2** Le aree di deposito dei contenitori dei rifiuti sono da localizzare in luoghi facilmente accessibili dalla strada; tali aree devono essere dotate di adeguate schermature verticali e coperture preferibilmente vegetali.

#### **Art. 69 Piscine**

La realizzazione delle piscine è consentita nelle aree di pertinenza dei fabbricati, senza limiti dimensionali, nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

- 69.1** Devono essere garantiti un buon rapporto tra il manufatto della piscina e l'andamento naturale del terreno.
- 69.2** Le pareti della piscina completamente interrata non devono distare meno di 1,5 m dal confine di proprietà; qualora il manufatto della piscina sporgesse dal terreno deve essere realizzato nel rispetto della disciplina dettata per le distanze tra fabbricati.
- 69.3** I volumi tecnici necessari all'alloggiamento degli impianti devono essere anch'essi realizzati entro terra o sistemati nel corpo del fabbricato del quale la piscina costituisce pertinenza; possono anche essere realizzati fuori terra nel rispetto dei parametri e degli indici dettati dal Piano delle Regole.

## *Titolo IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO*

### **Capo I - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari**

#### **Art. 70 Sanzioni**

- 70.1** Le sanzioni urbanistico-edilizie sono disciplinate dal D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. e la loro entità è stabilita dalle deliberazioni comunali in materia.
- 70.2** Le sanzioni paesaggistiche sono disciplinate dalla Parte Quarta Titolo I del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dalla L.R. 12/2005 s.m.i..
- 70.3** I poteri di annullamento dei titoli abilitativi connessi all'attività di trasformazione urbanistico-edilizia sono in capo alla Regione secondo quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. 380/2001 e dall'art. 50 della L.R. 12/2005.
- 70.4** Le violazioni delle norme del presente regolamento che non si convertano in comportamenti sanzionati dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. o da altre leggi nazionali e regionali, sono soggette alla sanzione pecuniaria di importo non superiore ad euro 500.



## ***Titolo IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO***

### **Capo I - Aggiornamento del regolamento edilizio**

#### **Art. 71 Aggiornamento automatico**

- 71.1** Il presente Regolamento è automaticamente aggiornato per adeguarlo a disposizioni di legge, a decisioni della Corte Costituzionale e sentenze definitive del Consiglio di Stato. Tale aggiornamento è effettuato con Determinazione Dirigenziale, da pubblicarsi sul sito web del Comune.
- 71.2** L'aggiornamento di disposizioni regolamentari richiamate nel presente Regolamento ne comporta l'immediata applicazione senza che si renda necessaria l'attivazione di una procedura di variante del Regolamento stesso.

### **Capo II - Disposizioni transitorie**

#### **Art. 72 Modifiche al Regolamento Edilizio**

Ogni modifica del Regolamento Edilizio è soggetta alle procedure previste dall'Art. 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i..

#### **Art. 73 Correlazione tra Regolamento Edilizio e norme urbanistiche**

Il Regolamento Edilizio non può apportare varianti alle norme dello strumento urbanistico generale e viceversa.

#### **Art. 74 Criterio di prevalenza**

- 74.1** In caso di disposizioni riferite a materie concorrenti tra Regolamento Edilizio e strumento urbanistico generale si applicano le prescrizioni più restrittive nel rispetto delle competenze attribuite dalla legislazione vigente.
- 74.2** Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente superate ed aggiornate dall'emanazione di leggi, deliberazioni e regolamenti degli enti sovraordinati.

**Allegato A** Elenco dei regolamenti comunali vigenti

- Regolamento locale di igiene
- Regolamento per la gestione dei servizi di igiene urbana
- Piano classificazione acustica-regolamento attuativo
- Regolamento del servizio idrico integrato
- Regolamento di polizia mortuaria
- Regolamento di polizia urbana
- Regolamento commissione paesaggio
- Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale
- Regolamento operativo PUGSS

**Allegato B Definizioni Tecniche Uniformi (DGR 24/10/2018, n° XI/695)**

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
<b>1 - Superficie territoriale*</b>	<b>ST</b>	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
<b>2 - Superficie fondiaria*</b>	<b>SF</b>	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
<b>3 - Indice di edificabilità territoriale*</b>	<b>IT</b>	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
<b>4 - Indice di edificabilità fondiaria*</b>	<b>IF</b>	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
<b>5 - Carico urbanistico*</b>	<b>CU</b>	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI	
<b>6 - Dotazioni Territoriali*</b>	<b>DT</b>	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI	
<b>7 - Sedime</b>		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	NO	
<b>8 - Superficie coperta*</b>	<b>SCOP</b>	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50.	SI	Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.
<b>9 - Superficie permeabile*</b>	<b>SP</b>	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	SI	
<b>10 - Indice di permeabilità*</b>	<b>IPT/IPF</b>	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI	
<b>11 - Indice di copertura*</b>	<b>IC</b>	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI	
<b>12 - Superficie totale*</b>	<b>STOT</b>	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI	
<b>13 - Superficie lorda*</b>	<b>SL</b>	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI	
<b>14 - Superficie utile*</b>	<b>SU</b>	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI	

<p><b>15 - Superficie accessoria*</b></p>	<p><b>SA</b></p>	<p>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.</p> <p>La superficie accessoria ricomprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i portici e le gallerie pedonali;</li> <li>• i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;</li> <li>• le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda;</li> <li>• le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio;</li> <li>• i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda;</li> <li>• i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello;</li> <li>• spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;</li> <li>• i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale;</li> <li>• i volumi tecnici;</li> <li>• le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda.</li> </ul>	<p>SI</p>	<p>Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune.</p>
<p><b>16 - Superficie complessiva*</b></p>	<p><b>SC</b></p>	<p>Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).</p>	<p>SI</p>	
<p><b>17 - Superficie calpestabile*</b></p>	<p><b>SCAL</b></p>	<p>Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).</p>	<p>SI</p>	<p>Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.</p>
<p><b>18 - Sagoma</b></p>		<p>Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.</p>	<p>NO</p>	
<p><b>19 - Volume totale o volumetria-complessiva*</b></p>	<p><b>VT</b></p>	<p>Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.</p>	<p>SI</p>	
<p><b>20 - Piano fuori terra</b></p>		<p>Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.</p>	<p>NO</p>	

<b>21 - Piano seminterrato</b>		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	Il soffitto dell'edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della l.r. 7/2017.
<b>22 - Piano interrato</b>		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
<b>23 - Sottotetto</b>		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	NO	
<b>24 - Soppalco</b>		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	NO	
<b>25 - Numero dei piani</b>		E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	NO	
<b>26 - Altezza lorda</b>		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	NO	
<b>27 - Altezza del fronte</b>		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.	NO	
<b>28 - Altezza dell'edificio*</b>		Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI	
<b>29 - Altezza utile</b>		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	NO	
<b>30 - Distanze</b>		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	NO	Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.
<b>31 - Volume tecnico</b>		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	NO	
<b>32 - Edificio</b>		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO	

<b>33 - Edificio Unifamiliare</b>		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO	
<b>34 - Pertinenza</b>		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.	NO	
<b>35 - Balcone</b>		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
<b>36 - Ballatoio</b>		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
<b>37 - Loggia/Loggiato</b>		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
<b>38 - Pensilina</b>		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	
<b>39 - Portico/Porticato</b>		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
<b>40 - Terrazza</b>		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
<b>41 - Tettoia</b>		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO	
<b>42 - Veranda</b>		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO	
<b>43 - Superficie scolante Impermeabile dell'intervento</b>		Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.	NO	Nuova definizione
<b>44 - Altezza urbanistica *</b>	<b>AU</b>	Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico.	SI	Nuova definizione
<b>45 - Volume urbanistico *</b>	<b>VU</b>	Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.	SI	Nuova definizione

**Allegato C** - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale (DGR 24/10/2018, n° XI/695)

**A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

D.g.r. 22 dicembre 2008, n. VIII/8757 - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, l.r. n. 12/2005)"

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10

D.g.r. 25 settembre 2017, n. X/7117 - "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005)"

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8

**A.1 Edilizia residenziale**

LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 bis in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II.

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale.

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3.

L.R. 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42.

**A.2 Edilizia non residenziale**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA.

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente).

D.g.r. 30 dicembre 2008, n. VIII/8832 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e s.m.i.

D.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7570 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i."

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale.

L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive.

### **A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili**

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici).

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

D.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298 - "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia".

### **A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali**

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo,



dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica”).

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c), e 99.

#### **A.5 Sottotetti**

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli 63, 64 e 65.

#### **A.6 Seminterrati**

L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti).

### **B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

#### **B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini**

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 sexies.

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907.

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9.

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7.

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, comma 2 quinquies.

#### **B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)**

##### **B.2.1 Fasce di rispetto stradali**

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28.

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967).

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

L.R. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4

#### **B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60.

#### **B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi**

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715.

#### **B.2.4 Rispetto cimiteriale**

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art. 57.

L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77.

REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), in particolare Capo III.

#### **B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)**

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f).

L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).

#### **B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163

#### **B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori**

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato

4.

#### **B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti).

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici).

#### **B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.MM. Svil. Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:

- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 17/04/2008,
- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) - Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale".

#### **B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo**

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare art. 55.

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle

procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 811177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie).

### **B.3 Servitù militari**

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articoli 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa).

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)

### **B.4 Accessi stradali**

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46.

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).

### **B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante**

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante).

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).

D.g.r. 11 luglio 2012, n. IX/3753 - "Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR)" - Revoca della D.G.R. n. VII/19794 del 10 dicembre 2004".

### **B.6 Siti contaminati**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni).

LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati".

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis.

L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme

sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati).

REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

D.G.R. 27 giugno 2006, n. VIII/2838 - "Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale".

D.G.R. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - "Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati".

D.G.R. 23 maggio 2012, n. IX/3509 - "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati".

D.G.R. 20 giugno 2014, n. X/1990 - "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", in particolare il Titolo V – Riqualficazione delle aree.

D.G.R. 31 maggio 2016, n. X/5248 - "Linee guida per il riutilizzo e la riqualficazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)".

D.G.R. 18 novembre 2016, n. X/5832 - "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, l.r. 31/2014".

## **B.7 Intorni aeroportuali**

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7.

## **B.8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario).

## **B.9 Invarianza idraulica**

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del Territorio).

## **C. VINCOLI E TUTELE**

**C.1 Beni culturali** (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25.

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008).

## **C.2 Beni paesaggistici**

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio).

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86.

## **C.3 Rischio idrogeologico**

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5.

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44.

## **C.4 Vincolo idraulico**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 115.

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), in particolare art. 98.

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in particolare Titolo

VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze).

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

### **C.5 Aree naturali protette**

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28.

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 34 e 39.

L. R. 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).

D.G.R. 27 febbraio 2017, n. X/6272 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (Art. 13, comma 7, L.R. 86/1983)”.

D.G.R. 29 novembre 2013, n.X/990 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, L.R. 30 novembre 1983, n. 86”.

### **C.6 Siti della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000).

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5.

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 bis in tema di Valutazione di Incidenza.

L.R. 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)

Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 vigenti ai sensi della suddetta normativa:

- D.G.R. 8 aprile 2009, n. VIII/9275 - “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008” e le modifiche e integrazioni di cui alle dd.g.r. n. 632/2013 e n. 3709/2015;
- D.G.R. 5 dicembre 2013, n. X/1029 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;
- D.G.R. 23 maggio 2014, n. X/1873 - “Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;
- D.G.R. 30 novembre 2015, n. X/4429 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”;

- D.G.R. 30 novembre 2016, n. X/5928 - "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i."

### **C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II.

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114).

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale.

### **C.8 Tutela qualità dell'aria**

D.G.R. 6 agosto 2012, n. IX/3934 - "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"

D.G.R. 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno"

## **D. NORMATIVA TECNICA**

### **D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)**

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione).

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor)

### **D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani).



DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del Ministero LL. PP. 20 settembre 1985).

L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche).

D.g.r. 30 marzo 2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)".

### **D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

### **D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III.

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24.

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo.

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili).

L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)

### **D.5 Sicurezza degli impianti**

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento

concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio).

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).

#### **D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151).

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).

Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).

DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l'erogazione

di carburante liquido di categoria C).

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3) e successive modificazioni.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m2, e alle relative attività affidatarie).

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale) NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane).

#### **D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto**

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256  
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei

lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro).

#### **D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici**

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per

la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 31 luglio 2015, n. X/3965 e s.m.i. - "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici"

D.g.r. 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.m.i. - "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013"

Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica)

D.g.r. 18 settembre 2017, n. X/7095 - "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017"

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies

#### **D.9 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)

D.g.r. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"

D.g.r. 8 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 4 dicembre 2017, n. X/7477)

#### **D.10 Produzione di materiali da scavo**

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 bis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta)

#### **D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie)

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

#### **D.12 Prevenzione inquinamento luminoso**

NORMA TECNICA UNI I 0819/1999 "Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna- Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".

L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)

### **D.13 Obbligo installazione ricariche elettriche**

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

D.g.r. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – "Approvazione delle linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici"

## **E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI**

### **E.1 Strutture commerciali**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica)

L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), in particolare art. 5

D.g.r. Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

24 gennaio 2014, n. X/1274 – "Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico")"

### **E.2 Strutture ricettive**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV- del decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico- alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette



disposizioni di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)

REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere

REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»)

D.g.r. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - "Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri"

### **E.3 Strutture per l'agriturismo**

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156

REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 4 (Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)

### **E.4 Impianti di distribuzione del carburante**

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione)

Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per

autotrazione)

Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)

Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

#### **E.5 Sale cinematografiche**

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20 DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni

#### **E.6 Scuole e servizi educativi**

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)

#### **E.7 Enti del Terzo settore**

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1

#### **E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande**

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30 REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari) e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

L.R. 2 febbraio 2010, n.6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande)

### **E.9 Impianti sportivi**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

### **E.10 Strutture termali**

### **E.11 Strutture sanitarie**

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articoli 8 bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e 8 ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002).